**Convenzione Quadro**

**tra**

l’**Università degli Studi di Pavia**, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, C.F. 80007270186, in persona del Rettore *pro tempore*, Prof. Francesco Svelto, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università stessa, autorizzato a stipulare il presente atto con delibera del […] in data […]

**e**

l’**Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS**, in prosieguo denominato “OGS”, con sede legale in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante n. 42/c, PEC ogs@pec.it, C.F. 00055590327, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Nicola Casagli, domiciliato per la carica presso la sede dell’OGS stessa, autorizzato a stipulare il presente atto con delibera del […] in data […],

di seguito, congiuntamente, “Parti” e ciascuna, singolarmente, anche “Parte”,

**premesso che**

- l’Università tra le proprie finalità statutarie ha la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e,altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- l’OGS, tra le proprie finalità statutarie, promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza e collabora con le Università e con altri soggetti sia pubblici che privati seguendo le linee guida dettate dal Governo Nazionale e dall'Unione Europea;

- per il conseguimento delle rispettive finalità, sia l’Università che l’OGS possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro (di seguito anche solo “Convenzione”).

Le Parti si impegnano nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali di ciascuna, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità ed iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

* attività didattica a tutti i livelli (Laurea triennale, Magistrale, Master, Dottorato e Alta Formazione);
* attività di gestione di infrastrutture e laboratori congiunti Università degli Studi di Pavia - OGS;
* partecipazione in progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
* attività di divulgazione scientifica;
* attività nel settore delle relazioni internazionali.

**Articolo 2 – Obiettivi e progetti**

L’attuazione delle iniziative previste in esecuzione della presente Convenzione sarà disciplinata in specifici atti tra le Parti, come previsto nel successivo art. 3.

**Art. 3 – Modalità di attuazione della collaborazione**

Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative delle Parti proporre le iniziative di collaborazione da attuarsi in sua esecuzione, quali la realizzazione di progetti di ricerca o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse, anche onerosi. Per l’Università, in tale eventualità, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ovvero regolare:

* attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale per l’Università stessa;
* attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.

Tali atti regoleranno i reciproci impegni delle parti rispetto alle finalità da conseguire e dettaglieranno l’eventuale utilizzo di locali e strumentazioni delle Parti, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, il referente individuato da ciascuna Parte, la specificazione delle attività e delle prestazioni a cui ciascuna Parte si impegna, l’individuazione della struttura organizzativa dell’Università, le modalità e i termini di pagamento di eventuali importi, le eventuali condizioni per di utilizzo della proprietà intellettuale e di pubblicazione dei risultati, nonché ogni altro aspetto che le Parti ritengano necessario disciplinare.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l’Università, gli atti esecutivi che saranno stipulati con OGS in esecuzione della presente Convenzione dovranno essere conformi a quanto previsto dai propri Regolamenti, sulla base delle singole iniziative che saranno intraprese.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna Parte, ai sensi del successivo art. 11.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, ciascuna Parte dovrà menzionare l’intervento dell’altra Parte.

**Articolo 4 – Referenti della Convenzione**

Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l’Università degli Studi di Pavia il referente è il Prof. Carlo Giovanni Lai (DICAr)

Per l’OGS il referente è il Dr. Poggi Valerio (CRS, Centro Ricerche Sismologiche)

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.

**Articolo 5 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Università. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all’art. 4, è tenuto a comunicare all’OGS, senza ritardo, eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.

**Articolo 6 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito della presente Convenzione Quadro.

**Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità**

Ciascuna Parte non assume le obbligazioni dell’altra Parte né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo espressa autorizzazione.

È inoltre esclusa ogni garanzia di una Parte per le obbligazioni assunte dall’altra Parte.

**Art. 8 – Borse di avviamento alla ricerca**

OGS, se ritenuto d’interesse e con onere a proprio carico, potrà finanziare borse di ricerca ai sensi dell’art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l’Università, che agirà tramite le strutture dipartimentali di volta in volta interessate. In tale eventualità, rimangono a carico dell’Università i costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Le borse saranno attivate dall’Università, tramite le strutture dipartimentali di volta in volta interessate, a seguito di espletamento di procedura selettiva che consideri i requisiti necessari in base alle specifiche attività da svolgere.

**Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici**

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso di locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici rientranti nella disponibilità di ciascuna, concordando le modalità di utilizzo nei singoli contratti applicativi che le parti stipuleranno.

Le Parti concorderanno altresì l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

**Articolo 10 – Coperture assicurative e sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale, che per l’Università comprende anche studenti e dottorandi, impegnato nello svolgimento delle attività della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte. L'Università, in particolare, a norma del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), garantisce al proprio personale idonea tutela INAIL contro gli infortuni, attraverso il meccanismo della "gestione per conto dello Stato" e, altresì, ai propri studenti, specifica copertura assicurativa aggiuntiva a copertura degli infortuni stipulata con compagnia privata.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso.

Il personale afferente a ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. Eventuali accordi specifici in materia saranno oggetto di disciplina in appositi atti, o direttamente nei contratti attuativi che le Parti stipuleranno in esecuzione della presente Convenzione.

**Articolo 11 *–* Proprietà intellettuale dei risultati**

I diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli organi competenti di ciascuna. Rimangono fermi i diritti morali e patrimoniali degli autori secondo le norme vigenti.

**Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all’utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l’esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <http://privacy.unipv.it/> e […]

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).

Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, verranno eventualmente di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari.

**Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata entro la scadenza per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, previa autorizzazione degli organi decisionali delle Parti.

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Le Parti si riservano il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

**Articolo 14 – Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione che non possa essere composta tra le Parti in via bonaria, è competente in via esclusiva il TAR Lombardia.

**Articolo 15 – Spese**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

**Articolo 16 – Oneri fiscali e sottoscrizione**

La presente convenzione:

- sarà sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);

- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;

- sarà bollata fin dall’origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, in modalità virtuale, sull’unico originale elettronico, dall’Università di Pavia, in forza di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001. Considerato che l’onere graverà sulle Parti in ugual misura, OGS provvederà a rimborsare all’Università la quota di propria spettanza dell’imposta versata all’Erario.

|  |  |
| --- | --- |
| Trieste, (1) | Pavia, (1) |
| Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGSIl PresidenteProf. Nicola Casagli | Università degli Studi di PaviaIl RettoreProf. Francesco Svelto |
| Atto sottoscritto digitalmente – (1) Rispettive date di sottoscrizione digitale |